



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati alla realizzazione della nuova sede della D.I.A., sita in Reggio Calabria, Località Santa Caterina. CIG 7114074F91 CUP G37E17000110001

Quesiti e Risposte Direzione Regionale Calabria

Quesito 1

Le referenze di servizi da illustrare nelle schede devono essere riferiti a servizi espletati negli ultimi dieci anni, oppure possono essere servizi relativi alla carriera complessiva e quindi esperienza pregressa anche superiore agli ultimi 10 anni?

Risposta

I servizi da illustrare nelle schede di cui al paragrafo quattordici punto B.1) pag. 18 del disciplinare, possono essere relativi alla carriera complessiva del partecipante e quindi anche a quelli espletati oltre gli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando. Resta inteso che per la dimostrazione dei requisiti il limite è quello dei dieci anni.

Quesito 2

Ai fini della partecipazione, il concorrente in possesso del servizio richiesto per la categoria P.02, non certificato secondo la nuova classificazione bensì secondo la previgente classificazione in I/d può utilizzarlo tal quale avendo esso stesso le caratteristiche del servizio richiesto?

Risposta

Per la procedura in oggetto, visto il P.F.T.E., si rappresenta che per la categoria P.02, qualora non certificabile con la nuova classificazione, può farsi riferimento secondo la previgente classificazione alla categoria I/e, I/d e I/c avendo queste ultime un grado di complessità superiore alla complessità G prevista per la categoria P.02 pari a 0,85.

Quesito 3

Relativamente alla categoria S.03, equiparata nel disciplinare alla categoria I/d, si tratta effettivamente della I/d o invece si tratta della I/g?

Risposta

Si tratta della I/g e non della I/d.



Quesito 4

Relativamente al punto A.3 lettera c) del disciplinare di gara, i due servizi di punta devono ognuno ricomprendere tutte le classi e categorie richieste, oppure è possibile che per ognuna delle classi e categoria richieste ci siano due servizi, che però variano tra le diverse categorie?

Risposta

I due servizi di punta non devono ognuno ricomprendere tutte le classi e categorie richieste. È possibile avere più servizi che, a due a due, coprono i requisiti richiesti per ogni categoria, cioè due servizi (A e B) che coprano i requisiti della categoria E.16, due servizi (C e D) che coprano i requisiti della categoria S.03, due servizi (E e F) che coprano i requisiti della categoria V.01, ecc..

Resta inteso che quanto sopra - costituente il principio generale – non esclude che l'operatore possa comunque comprovare il requisito dei c.d. servizi di punta con due soli servizi, nella misura in cui gli stessi (e dunque entrambi) comprendano tutte le classi e categorie richieste, per l'importo indicato nei documenti di gara, ed attengano a servizi di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016.

Quesito 5

Il requisito categoria E.16 può essere soddisfatto dimostrando di aver svolto incarichi nella categoria E.21 considerato che hanno lo stesso grado di complessità G=1.20?

Risposta

Sì. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Quesito 6

Nel caso RTP costituendo, in riferimento alla lettera b) del disciplinare di gara; può essere mandataria un professionista che abbia requisiti in misura percentuale maggiore rispetto agli altri professionisti nella categoria E.16 mentre per le altre categorie i mandanti abbiano percentuali maggiori della mandataria?

Risposta

No. La mandataria in tutte le categorie deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Quesito 7

Nel caso RTP costituendo, in riferimento alla lettera c) del disciplinare di gara (pag. 14); i servizi di ingegneria ed architettura con cui soddisfare i requisiti nelle varie categorie sono due in tutto al di là del numero di componenti dell'RTP costituendo?

Risposta

I servizi di ingegneria c.d. di punta non devono necessariamente essere due in tutto al di là del numero di componenti dell'RTP costituendo. Resta inteso che quanto sopra - costituente il principio generale – non esclude che il costituendo RTP possa comunque comprovare il requisito dei c.d. servizi di punta con due soli servizi (due è il minimo), nella misura in cui gli stessi (e dunque entrambi) comprendano tutte le classi e categorie richieste, per l'importo indicato nei documenti di gara, ed attengano a servizi di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016.

Quesito 8

Nel caso RTP costituendo, in riferimento alla lettera c) del disciplinare di gara (pag. 14); ogni componente del RTP costituendo può presentare due servizi di punta al fine di soddisfare i requisiti? Quindi i requisiti di cui alle sei categorie potrebbero essere soddisfatte da altrettanti professionisti attraverso due servizi ciascuno?

Risposta

Si. Ogni componente del costituendo RTP può presentare due servizi di punta al fine di soddisfare i requisiti. Resta inteso che per la procedura in questione, il numero massimo di servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti è pari a dodici (due per ognuna delle sei categorie).

I sei requisiti di cui alla tabella della lettera c) del disciplinare di gara possono pertanto essere soddisfatti da non più di sei professionisti (attraverso due servizi ciascuno) poiché ciascun singolo requisito deve essere soddisfatto per intero da un singolo soggetto, non essendo il requisito in questione frazionabile. Il requisito per la singola categoria può essere posseduto anche da un solo singolo componente del costituendo raggruppamento.

Quesito 9

La progettazione degli impianti meccanici di riscaldamento e raffrescamento sono da considerarsi parte dell'appalto?

Risposta

Si, le prestazioni previste al punto 3 del disciplinare devono essere svolte anche in riferimento agli impianti meccanici di riscaldamento e raffrescamento.

Quesito 10

Nella relazione del PFTE sono previste attività per collaudi e attività di verifica e validazione dei progetti definitivo ed esecutivo che non compaiono nel disciplinare di gara. Si richiede un chiarimento in merito all'importo da considerare e le relative attività oggetto dell'appalto.

Risposta

L'importo delle prestazioni a base di gara è pari a € 379.994,09 e comprendono le prestazioni indicate nella seconda tabella del punto 4 del disciplinare (pagina 5) dove per ciascuna prestazione è specificato il relativo importo. Nell'appalto non sono previste altre attività diverse da quelle indicate nella citata tabella.

Quesito 11

Si chiede se la regola prevista all'ultimo capoverso di pagina 14 è da applicare anche per le quote di partecipazione all'espletamento delle attività in caso di partecipazione in RTI orizzontale.

Risposta

I requisiti di cui al paragrafo 14 punto A.3, lettere a), b),d) ed e) del Disciplinare di gara, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Diversamente, nel caso dei c.d. servizi di punta di cui punto A.3

alla lettere c) del medesimo paragrafo 14, ognuno dei due servizi, dovrà essere stato svolto da uno dei soggetti del raggruppamento.

Quesito 12

Si chiede se nella domanda di partecipazione in caso di partecipazione in RTI orizzontale è corretto indicare ad esempio quanto richiesto nei seguenti modi :

- a) la mandataria partecipa globalmente per una percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (es. mandataria 55% del globale valore economico, e mandanti 30% e 15%);*
- b) o, specificando, la mandataria partecipa per una percentuale superiore a ciascuna delle mandanti per ogni singola attività 1) PD/PE/CSP, 2) DLL/Accatastamento e 3) CSE.*

Risposta

Fermo restando che la lex specialis non stabilisce alcuna puntuale distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandante e mandataria, il disciplinare di gara al paragrafo 14, punto A.1) prevede che nella Domanda di partecipazione dovranno essere indicate le quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti.

Quesito 13

Fermo restando il numero minimo di tecnici, pari ad almeno 4, possono esserci sovrapposizioni di figure, ad esempio:

- a) l'ingegnere strutturista può essere anche il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ?*
- b) il Direttore dei Lavori necessariamente - come prevede il Codice D.Lgs. 50/2016 – avendone i requisiti sarà anche il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In tal caso se il DL è l'ingegnere strutturista giocolforza deve assommare anche il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.*
- c) In questi due casi, qualora un soggetto ricopra due ruoli - dovrà essere presente altro professionista (e con quali competenze?) per raggiungere sempre il numero minimo di 4 unità ?*

Risposta

Con riferimento al quesito afferente alla procedura descritta in oggetto, si rappresenta che al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara, si richiede ai fini della partecipazione, una struttura operativa per l'espletamento dell'incarico di almeno quattro professionalità.

A tal proposito, si chiarisce che la lex specialis non fa alcun riferimento al numero minimo di soggetti incaricati allo svolgimento delle attività, pertanto, appare configurabile l'ipotesi in cui un medesimo professionista svolga più di una prestazione, qualora ne abbia titolo e competenze.

Quesito 14

Per quanto concerne lo status dei "soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente con status di dipendente o collaboratore a progetto" per 'collaboratore a progetto' devono intendersi anche - così come avviene, secondo Norma e Disciplinare (punto 14, A.3, d)) per la comprova dei requisiti: ' i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA ?'

Risposta

Si conferma che per collaboratore a progetto, come disposto al punto 14, A.3, d) Disciplinare di gara debbano intendersi " i consulenti con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

NON SARANNO PUBBLICATI ALTRI QUESITI